



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 52<br>del 28-03-2020 | Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO EX ART 32 -1 COMMA - D. LGS 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA 152 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**Vista** la richiesta assunto a protocollo numero 5230 del 11.03.2020 con cui il dipendente di questo Comune a tempo indeterminato con part-time verticale in servizio nei giorni di Lunedì e Giovedì matricola numero 152, ha chiesto di fruire di un periodo di 30 giorni di congedo parentale nelle giornate lavorative di Lunedì e Giovedì, ai sensi dell'art 32, comma 1, del D.Lgs 151/2001 per il proprio figlio le cui generalità sono conservate in atti, a decorrere dal 16.03.2020;

**Richiamato** l'art. 32 D.Lgs 151/2001 secondo cui :

*“ Per ogni bambino , nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete :*

*a ) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;*

*b ) al padre lavoratore , dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;*

*(...) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo i casi di oggettiva impossibilità a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.*

*Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.*

*Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”*

**Richiamato** l'art.43 - del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 secondo cui :

comma 3 *“Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32 , comma 1, del D.Lgs 151/2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2; (...) “I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Ai fini della fruizione, anche frazionata , dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art 32 del D.Lgs 151 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione”.*

**Richiamato** l’art 10 ( Congedi dei genitori ) del CCNL del 16 05 2001, comma 2 lett. e - Comparto Funzioni Locali secondo cui *“I periodi di assenza di cui alle lettere c e d , nel caso di fruizione continua , comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice “;*

**Richiamati** gli orientamenti applicativi ARAN \_ M19 secondo cui *“ L’art 23 ,comma 11, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, prevede che il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per l’intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi... Elemento comune a tutti questi istituti è la modalità con cui essi vengono conteggiati, ossia facendo riferimento ai giorni di calendario e non ai giorni lavorativi rientranti nel periodo richiesto. Di conseguenza nel part time verticale , il periodo massimo concedibile non viene riproporzionato e i permessi vengono computati con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno (...) di conseguenza le assenze dovute a congedo parentale, si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata , il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio...”*

**Osservato** quindi che :

- Il congedo parentale spetta al genitore istante anche quando l’altro genitore non ne ha diritto , in quanto non lavoratore oppure lavoratore autonomo ;
- Nel part-time verticale, il periodo concedibile non viene riproporzionato e i permessi vengono computati con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno;
- Il periodo di congedo parentale non può eccedere complessivamente per entrambi i genitori , il limite di dieci mesi, salvo il caso di cui all’art.32 ,comma 2, D. Lgs 151/2001;
- I primi trenta giorni (purchè fruiti entro i sei anni di vita del bambino) di congedo parentale sono retribuiti per intero, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva prestazione, sono utili alla maturazione della tredicesima e delle ferie e sono valutati pienamente ai fini dell’anzianità di servizio, sia per lo sviluppo orizzontale che verticale di carriera, sia ai fini previdenziali ( resta inteso che se entrambi i

genitori sono dipendenti di una P.A. il primo mese di congedo parentale retribuito al 100% deve intendersi unico per entrambi i genitori );

**Considerato** che secondo gli atti d'ufficio l'istante non ha fruito di tale istituto per alcuna giornata lavorativa;

**Ritenuto** opportuno – alla luce di tutto quanto sopra esposto – di accogliere l'istanza del dipendente volto a fruire del congedo parentale ( astensione facoltativa ) per il periodo richiesto;

**Richiamati:**

Il D.Lgs 151/2001 e s.m.i.;

Il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

L'art. 43 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

**Richiamato** il vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale numero 94 del 10.08.2012;

**Richiamato** il decreto sindacale n. 45 del 30.12.2019 di nomina della dott.ssa Loretta Marucci come Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**DETERMINA**

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato :

- Di riconoscere al dipendente matricola numero 152 in servizio a tempo indeterminato con part time verticale in servizio nei giorni di lunedì e giovedì , il diritto a fruire del congedo parentale ex art 32 – comma 1 –D.Lgs 151/2001 per il periodo dal 16.03.2020 fino al 15.04.2020.
- Di dare atto che al suddetto dipendente spetta per tale periodo la retribuzione intera, senza riduzione di ferie, inclusi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati, la voce del trattamento accessorio fisse e ricorrenti e con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate pericolo o dannose per la salute.
- Di trasmettere la presente determinazione al dipendente interessato.

**ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to

Per copia conforme all'originale

**Norcia, li**

**Il Responsabile dell'Area**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 31-03-2020 al 15-04-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**

F.to